



PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DELLA COPERTURA ASSICURATIVA  
RCT/O DELLA REGIONE LAZIO

**ALLEGATO A**  
CAPITOLATO TECNICO

***Premesso che***

L'ASTRAL, Azienda Strade Lazio Spa, è la società della Regione Lazio proposta alla Progettazione, Realizzazione, Manutenzione, Gestione Amministrativa e Vigilanza di parte della Rete Viaria Regionale.

Come indicato nell'allegato prospetto d'offerta la Società offerente dovrà indicare il tasso e conseguentemente il costo assicurativo per i rischi RCT ed RCO in capo alla Regione Lazio e all'ASTRAL.

***Si conviene che:***

La Società che risulterà aggiudicataria dell'Appalto s'impegna ad emettere – sulla base delle condizioni normative di cui al capitolato di gara – due differenti contratti entrambe a contraenza della Regione Lazio, ma dove risulti assicurata la Regione medesima, nel primo contratto, e l'ASTRAL nel secondo, sulla base delle condizioni economiche offerte e riportate nell'allegato prospetto d'offerta. Si precisa che tali contratti saranno tra loro formalmente separati, rappresentando di fatto due differenti polizze di assicurazione, l'unica eccezione è determinata dal fatto che l'eventuale disdetta inviata dalla Società per una delle due polizze avrà effetto per entrambe. Su entrambe i contratti l'onere del pagamento dei premi è a carico della Regione Lazio.

È data facoltà ad ogni altra Società e/o Agenzia Regionale di richiedere – previo accordo con la Regione Lazio – alla Compagnia di Assicurazione aggiudicataria di aderire alla convenzione. La Compagnia – una volta acquisiti i dati necessari alla valutazione del rischio – ha la facoltà di accogliere o rigettare la richiesta. In caso di accettazione:

I parametri utilizzati per la quantificazione economica del rischio dovranno essere i medesimi previsti nella scheda d'offerta (retribuzioni o numero dei km strade in gestione).

Il tasso applicato, al parametro di cui al punto a) che precede, per il calcolo del premio non potrà in nessun caso essere superiore ai tassi indicati in sede di offerta.

La Società si impegna ad emettere un contratto separato sulla base delle condizioni previste nel capitolato di gara;

La Società potrà disdire – nei termini previsti dal capitolato – tali contratti e il recesso non sarà automaticamente esteso ai contratti della Regione Lazio e dell'ASTRAL Spa. Viceversa nell'ipotesi in cui la Compagnia decidesse di recedere dai rischi RCTO della Regione Lazio e dell'ASTRAL Spa, l'effetto del recesso s'intenderà operante anche sulle altre polizze emesse sulla base della presente convenzione.

**DEFINIZIONI COMUNI:**

<p>ANNUALITA' ASSICURATIVA PERIODO ASSICURATIVO</p>	<p>Il periodo compreso tra la data di effetto e la data di prima scadenza annuale, o tra due date di scadenza annuale tra loro successive, o tra l'ultima data di scadenza annuale e la data di cessazione dell'assicurazione;</p>
<p>ASSICURATO</p>	<p>Il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione e pertanto: il Contraente, il legale rappresentante, gli Amministratori, i Dirigenti, i Funzionari, i Quadri, i dipendenti, prestatori di lavoro, le persone addette anche in via occasionale o provvisoria all'esercizio e al funzionamento dei servizi nonché tutti coloro che partecipano alle attività svolte dall'Assicurato.</p>
<p>ASSICURAZIONE</p>	<p>Il contratto di assicurazione.</p>
<p>ATTIVITA'</p>	<p>Quelle svolte in qualità di:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) REGIONE LAZIO: Amministrazione Regionale per statuto, per legge, per regolamenti o delibere, compresi i provvedimenti emanati dai propri organi.</li> <li>2) ASTRAL S.p.A: Conduzione e manutenzione di rete viaria compresa nel territorio della Regione Lazio.</li> </ol> <p>Eventuali variazioni che interverranno saranno automaticamente recepite. La definizione comprende anche tutte le attività accessorie, complementari, connesse e collegate, preliminari e conseguenti all'attività principale, ovunque o comunque svolte.</p>
<p>BROKER</p>	<p>Il broker incaricato della gestione del contratto</p>

CONTRAENTE	La persona giuridica che stipula l'assicurazione, nel caso di specie la Regione Lazio.
COSE	Sia gli oggetti materiali che gli animali.
DANNO CORPORALE	il pregiudizio economico per lesioni o morte di persone, compresi i danni alla salute o biologici nonché il danno morale;
DANNO MATERIALE	ogni distruzione, deterioramento, alterazione, danneggiamento totale o parziale di una cosa, nonché i danni ad essi conseguenti;
FRANCHIGIA	L'importo prestabilito di danno indennizzabile che rimane a carico dell'Assicurato.
GARANZIE	le prestazioni della Società oggetto dell'Assicurazione;
INDENNIZZO/ RISARCIMENTO	La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro
MASSIMALE/ SOMMA ASSICURATA	L'importo convenuto nel presente capitolato che, salvo eventuali sottolimiti, per sinistro/anno, rappresenta la massima esposizione della Società.
POLIZZA/ CAPITOLATO	Il documento contrattuale che prova l'assicurazione.

<b>PREMIO</b>		La somma dovuta alla Società a corrispettivo dell'assicurazione.
<b>PRESTATORE LAVORO</b>	DI	<p>tutte le persone fisiche (compresi co.co.co, prestatori di lavoro "temporaneo" non dipendenti dell'Assicurato ma assunti da un somministratore, stagisti, borsisti, LSU, etc.), di cui, nel rispetto della vigente legislazione in materia di rapporto o prestazione di lavoro, l'Assicurato si avvalga nell'esercizio dell'attività dichiarata in polizza, incluse le persone per le quali l'obbligo di corrispondere il premio assicurativo all'INAIL ricada, ai sensi di Legge, su soggetti diversi dall'Assicurato.</p> <p>Devono intendersi equiparati a prestatori di lavoro eventuali figure che vengano introdotte da riforme di legge successive all'aggiudicazione del presente capitolato</p>
<b>PROSPETTO OFFERTA</b>	DI	La scheda allegata al presente capitolato dove vengono richiamati gli elementi identificativi del contratto.
<b>RICHIESTA RISARCIMENTO</b>	DI	qualsiasi citazione in giudizio o altra comunicazione scritta con la quale il terzo manifesta all'Assicurato l'intenzione di ritenerlo responsabile dei danni subiti, oppure fa all'Assicurato una formale richiesta che gli vengano risarciti i danni subiti oppure promuove una richiesta di mediazione ai sensi del D. Lgs. 4.3.2010, n° 28 per ottenere il risarcimento dei danni subiti;
<b>RETRIBUZIONE</b>		tutto ciò che i prestatori di lavoro dipendenti inclusi i lavoratori parasubordinati ed i co.co.co. ricevono a compenso dell'opera prestata (al lordo di ogni trattenuta) e/o gli importi pagati dal Contraente a soggetti terzi quale corrispettivo per l'utilizzo delle stesse persone, nonché l'ammontare dei compensi per gli amministratori denunciati ai fini della

	determinazione del premio INAIL;
RISCHIO	La probabilità del verificarsi del sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne.
SCOPERTO	La percentuale prestabilita di danno indennizzabile che resta a carico dell'Assicurato.
SINISTRO	il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.
SOCIETA'	L'Impresa assicuratrice nonché le eventuali Coassicuratrici.
SUBAPPALTATORE	la persona fisica o giuridica cui il Contraente ha ceduto l'esecuzione di una parte dei lavori e la cui denominazione ha comunicato agli Istituti competenti per le assicurazioni obbligatorie di previdenza e di assistenza;

La Società

.....

Il Contraente

.....

### **DESCRIZIONE DEL RISCHIO ASSICURATO**

La garanzia della presente polizza è operante per i rischi della responsabilità civile derivante al Contraente/Assicurato ed eventualmente delle Società da esso controllate nello svolgimento della propria attività.

Si prende atto tra le parti che la descrizione dell'attività svolta dall'Assicurato viene riportata a titolo esemplificativo e non limitativo, dato che la presente polizza esplica la propria validità per tutti i casi

in cui possa essere reclamata, a qualsiasi titolo, una responsabilità dell'Assicurato, salvo le esclusioni espressamente menzionate.

L'assicurazione è prestata per la Responsabilità Civile derivante dall'Assicurato nella sua qualità di:

1) REGIONE LAZIO: Amministrazione Regionale in relazione allo svolgimento di attività e di compiti e competenze ovunque svolti, previsti dalla legge, dalle norme o attribuiti dalla Pubblica Amministrazione e comunque di fatto svolti.

L'Assicurato può svolgere tutte le attività anche partecipando ad Enti, Società o Consorzi e/o avvalendosi di terzi (persone fisiche e giuridiche), con i propri dipendenti e/o consulenti incaricati.

2) ASTRAL S.p.A.: Società della Regione Lazio, in relazione allo svolgimento di attività alla Progettazione, Realizzazione, Manutenzione, Gestione Amministrativa e Vigilanza di parte della Rete Viaria Regionale.

## **Art.1. Norme che regolano il contratto di assicurazione in generale**

### **Art. 1.1 - prova del contratto**

Il contratto di assicurazione e le sue eventuali modifiche devono essere provate per iscritto. Sul contratto, o su qualsiasi altro documento che concede la copertura, deve essere indicato l'indirizzo della sede sociale e, se del caso, della succursale della Società che concede la copertura assicurativa.

## **Art. 1.2 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio**

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 Codice Civile.

## **Art. 1.3 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia**

A parziale deroga dell'art. 1901 Codice Civile, le parti, anche ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 192/2012 convengono espressamente che:

- il Contraente è tenuto al pagamento della prima rata di premio entro 60 giorni dalla data di decorrenza del contratto. In mancanza di pagamento, la garanzia rimane sospesa dalla fine di tale periodo e riprende vigore alle ore 24.00 del giorno in cui viene pagato il premio di perfezionamento.
- se il Contraente non paga il premio per le rate successive la garanzia resta sospesa dalle ore 24.00 del 60° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore alle ore 24.00 del giorno in cui viene pagato quanto dovuto, ferme restando le scadenze contrattualmente stabilite.
- i termini di cui al comma precedente si applicano anche in occasione del perfezionamento di documenti emessi dalla Società, a modifica e variazione del rischio, che comportino il versamento di premi aggiuntivi.

Conseguentemente la Società rinuncia espressamente alle azioni di cui al citato D.Lgs 192/2012 per i suindicati periodi di comporta. Qualora ai sensi del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 18 gennaio 2008, n. 40 così come integrato dall'art. 1 della Legge 26 aprile 2012 n. 44 (c.d. "Decreto Fiscale 2012") e sme il riscossore riscontrasse un inadempimento a carico della Società ed il Contraente fosse impossibilitato a provvedere al pagamento parziale o totale della polizza sino alla definizione del provvedimento, le garanzie resteranno comunque operanti ed i termini di cui sopra per il pagamento del premio decorreranno dalla data in cui la Società di Riscossione comunicherà al Contraente la revoca del provvedimento.



#### **Art. 1.4 – Inserimento in garanzia**

Il Contraente ha facoltà di richiedere l'inserimento in garanzia, alle condizioni ed ai massimali previsti, di Società controllate e/o collegate all'Ente di cui si impegna a dichiarare l'importo delle retribuzioni lorde e/o dei dati necessari per il calcolo del premio in sede di regolazione dello stesso.

#### **Art. 1.5 - Aggravamento del rischio**

Il Contraente deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento di rischio a lui noto. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'art. 1898 Codice Civile.

#### **Art. 1.6 - Diminuzione del rischio**

Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente ai sensi dell'art. 1897 Codice Civile e rinuncia al relativo diritto di recesso

#### **Art. 1.7 - Buona fede**

L'omissione da parte del Contraente di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, così come le inesatte e/o incomplete dichiarazioni del Contraente all'atto della stipulazione del contratto o durante il corso dello stesso, non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni, sempreché tali omissioni o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo. Rimane fermo il diritto della Società, una volta venuta a conoscenza di circostanze aggravanti, che comportino un premio maggiore, di richiedere la relativa modifica delle condizioni in corso (aumento del premio con decorrenza dalla data in cui le circostanze aggravanti siano venute a conoscenza della Società o, in caso di sinistro, conguaglio del premio per l'intera annualità in corso).

### **Art. 1.8 - Recesso in caso di sinistro**

Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, la Società o il Contraente possono recedere dall'assicurazione con preavviso di 90 giorni mediante lettera raccomandata o PEC. In tale caso, la Società, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio netto relativa al periodo di rischio non corso.

Non è ammesso il recesso della Società dalla garanzia di singoli rischi o parti dell'assicurazione, salvo esplicita accettazione da parte dell'Assicurato e conseguente riduzione del premio.

### **Art. 1.9 - Durata del contratto**

Il contratto di assicurazione ha la durata indicata nell'Allegato (Prospetto di offerta), non è previsto il tacito rinnovo.

Qualora né ravvisasse la necessità il Contraente, al fine di organizzare una nuova gara, potrà richiedere alla Società, di prorogare l'assicurazione alle medesime condizioni contrattuali ed economiche in vigore, per un periodo di 120 giorni (centoventi) oltre la scadenza contrattuale ed il relativo rateo di premio verrà corrisposto entro 30 giorni della proroga, ciò al fine di consentire alla Contraente l'organizzazione di una nuova gara.

In tale ipotesi il premio relativo al periodo di proroga verrà conteggiato in pro-rata temporis rispetto al premio annuale in corso.

### **Art. 1.10 – Cessazione anticipata del contratto**

E' data facoltà alle parti di disdettare la polizza al termine di ciascuna annualità assicurativa, mediante lettera raccomandata da inviare alla controparte con almeno 90 giorni di preavviso rispetto alla scadenza dell'annualità. Nell'ipotesi in cui una delle parti si avvalga della disdetta anticipata, è facoltà del Contraente di richiedere, entro i 30 giorni precedenti la scadenza dell'annualità assicurativa, una proroga della durata fino a un massimo di tre mesi. In tal caso la Società avrà il diritto di percepire il rateo di premio relativo alla durata della proroga, da computarsi in pro-rata temporis rispetto al premio annuale in corso.

### **Art. 1.11 – Oneri fiscali**

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

### **Art. 1.12 – Foro competente**

Per le eventuali controversie riguardanti l'applicazione e l'esecuzione della presente polizza, ove venga attivato un procedimento stragiudiziale di mediazione (ai sensi del D.Lgs 28/2010 e successive integrazioni e modificazioni), sia esso obbligatorio o facoltativo e salvo diversa previsione di legge, le Parti possono presentare domanda congiunta, oppure la parte interessata può presentare apposita domanda, presso un Organismo di mediazione riconosciuto dal Ministero della Giustizia ed istituito presso le sedi appositamente previste, che inviterà l'altra parte ad aderire e a partecipare all'incontro di mediazione finalizzato alla conciliazione ai sensi del D.Lgs 28/2010, nel rispetto del Regolamento di conciliazione da questo adottato. Detto Organismo, a scelta del Contraente o dell'Assicurato, può avere sede nella medesima provincia ove gli Stessi risiedono.

In caso di più domande relative alla stessa controversia trova applicazione il criterio di priorità cronologica, e cioè la mediazione si svolgerà avanti l'organismo presso il quale è stata presentata la prima istanza di mediazione. Qualora il tentativo di mediazione abbia esito negativo, la parte interessata potrà agire in giudizio. In tale caso foro competente è esclusivamente quello del luogo ove ha sede il Contraente e/o Assicurato.

### **Art. 1.13 – Rinvio alle norme di legge**

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

### **Art. 1.14 – Coassicurazioni e delega**

A deroga dell'art. 1911 Codice Civile, la Delegataria risponderà direttamente anche della parte di indennizzo a carico delle Coassicuratrici. Tutte le comunicazioni relative al presente contratto si intendono fatte o ricevute dalla Società Delegataria, all'uopo designata dalle Società Coassicuratrici, in nome e per conto di tutte le Società Coassicuratrici. La firma apposta dalla Società Delegataria rende l'atto valido ad ogni effetto, anche per la parte delle medesime. La Delegataria è altresì incaricata dalle altre Coassicuratrici per l'esazione dei premi o degli importi comunque dovuti dal Contraente in dipendenza del contratto, contro rilascio dei relativi atti di quietanza. A fronte di ciò il broker provvederà alla rimessa del premio direttamente ed unicamente nei confronti della Società Delegataria, la quale provvederà, secondo gli accordi presi, alla rimessa nei confronti delle Coassicuratrici delle quote di premio ad esse spettanti.

### **Art. 1.15 - Assicurazione presso diversi assicuratori**

Il Contraente è esonerato dall'obbligo di denunciare alla Società eventuali altre polizze da lui stipulate per i medesimi rischi. Se per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni, in caso di sinistro, l'Assicurato o il Contraente deve darne avviso a tutti gli Assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato. Per effetto di quanto sopra si conviene che, in caso di sinistro coperto sia da una o più delle polizze preesistenti che dalla presente, quest'ultima opererà solo dopo l'esaurimento delle prestazioni previste dalle prime. Pertanto, in caso di sinistro non coperto o di mancanza di operatività - per qualsiasi motivo - delle preesistenti coperture, la presente polizza opererà come sola in essere, senza alcun pregiudizio per il Contraente.

### **Art. 1.16 – Clausola broker**

Ad ogni effetto di legge, le Parti contraenti riconoscono al Broker il ruolo di cui al D. Lgs. N. 209/2005, relativamente alla conclusione ed alla gestione della presente assicurazione e per tutto il tempo della durata, incluse proroghe, rinnovi, riforme o sostituzioni.

In conseguenza di quanto sopra si conviene espressamente:

- che il Broker, nell'ambito della normativa richiamata, sia responsabile della rispondenza formale e giuridica dei documenti contrattuali nonché della legittimità della sottoscrizione degli stessi da parte della Società;
- di riconoscere che tutte le comunicazioni che, per legge o per contratto, il Contraente/Assicurato è tenuto a fare alla Società, si intendono valide ed efficaci anche se notificate al Broker;
- che il pagamento dei premi dovuti alla Società, per qualsiasi motivo relativo alla presente assicurazione, venga effettuato dal Contraente al Broker. Il pagamento così effettuato ha effetto liberatorio per il Contraente ai sensi dell'art. 1901 C.C. La Società delegataria o ogni eventuale società coassicuratrice, delegano quindi esplicitamente il broker, all'incasso del premio, in ottemperanza al comma 2 dell'art. 118 Dlgs 209/2005 e con gli effetti per la Contraente previsti al primo comma del medesimo articolo;
- che le somme incassate dal broker vengano da questi rimesse alla Società secondo gli accordi vigenti o, in mancanza, entro il giorno dieci del mese successivo a quello di incasso. All'uopo il broker trasmetterà alla Società distinta contabile riepilogativa della disposizione

effettuata. Il presente comma è efficace qualora broker e Società non abbiano convenuto diversa regolamentazione dei rapporti.

- che le variazioni alla presente assicurazione richieste dal Contraente al broker, in forma scritta, siano immediatamente efficaci quando accettate dalla Società. Qualora le stesse comportino il versamento di un premio aggiuntivo, i termini di effetto sono subordinati alla disciplina dell'art. 1.3 "Pagamento del premio e decorrenza della garanzia";
- che l'opera del Broker, quale intermediario nei rapporti con le Compagnie di Assicurazione, verrà remunerata dalle Compagnie con le quali verranno stipulati, modificati, e/o prorogati i contratti nella misura del 8% (dieci per cento). La remunerazione del Broker non dovrà in ogni caso rappresentare un costo aggiuntivo per il Contraente, e andrà dalla Società assorbita nella componente di costo altrimenti identificata nel premio, per gli oneri di distribuzione e produzione.
- che la gestione dei sinistri, fino a che non diventino vertenze legali, venga curata per conto del Contraente/Assicurato dal Broker;
- che il broker ha ottemperato agli obblighi assicurativi di Legge di cui all'art. 112, comma 3 del Dlgs 209/2005 e si impegna a produrre copia della vigente polizza a semplice richiesta scritta della/e Società in qualunque momento del rapporto.
- Si dà atto che nel caso in cui il Contraente dovesse assegnare il servizio di Brokeraggio ad un diverso Broker, la presente clausola verrà automaticamente volturata dalla Società su richiesta dell'Ente, pertanto le provvigioni del premio alla firma saranno di esclusiva competenza del Broker uscente, mentre spetteranno al Broker subentrante le provvigioni relative all'incasso dei premi relativi alle annualità successive.
- Il presente articolo sarà privo di efficacia dal momento in cui dovesse venire a mancare l'obbligatoria iscrizione del broker al RUI, istituito presso l'ISVAP con provvedimento n° 5 del 16/10/2006.

### **Art. 1.17 - Obbligo di fornire i dati dell'andamento del rischio**

Con periodicità annuale, la Società si impegna a fornire al Contraente, entro trenta giorni dal termine dell'annualità assicurativa, i dati afferenti l'andamento del rischio. In particolare la Società fornirà il rapporto sinistri/premi riferito all'anno in questione, sia in via aggregata che

disaggregata, onde consentire al Contraente di predisporre, con cognizione, le basi d'asta ed alle Imprese offerenti, in ipotesi di gara, di effettuare le proprie offerte su dati tecnici personalizzati.

La statistica sinistri dovrà essere così suddivisa:

- sinistri denunciati;
- sinistri riservati (con indicazione dell'importo a riserva);
- sinistri liquidati (con indicazione dell'importo liquidato);
- sinistri senza seguito

La Società si impegna, altresì, a fornire al Contraente i dati afferenti l'andamento del rischio in qualsiasi momento entro il termine di 30 giorni da quando il Contraente ne ha formalmente fatto richiesta.

L'obbligo a fornire i dati afferenti l'andamento del rischio permane in capo alla Società anche oltre la scadenza contrattuale e fino a quando tutti i sinistri denunciati sul contratto non sono stati definiti.

### **Art. 1. 18 - Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società**

Eccezion fatta per il recesso a seguito di sinistro o la cessazione anticipata del contratto, che dovranno essere trasmesse direttamente alla parte interessata e per copia conoscenza al broker, tutte le comunicazioni, alle quali il Contraente è tenuto, devono essere fatte con lettera raccomandata, PEC e/o fax e/o telegramma e/o e-mail indirizzati al Broker.

Analoga procedura adotta la Società nei confronti del Contraente.

### **Art. 1. 19 - Elementi per il calcolo del premio**

Il premio viene anticipato in base all'applicazione dei tassi, che rimangono fissi per tutta la durata del contratto, da applicarsi sui parametri, espressamente indicati nell'Allegato C al Disciplinare - Schema di offerta economica; il calcolo del premio di regolazione, se dovuto, verrà effettuato utilizzando i tassi indicati nel citato Allegato.

### **Art. 1.20 - Regolazione e conguaglio del premio**

Il premio viene anticipato, in via provvisoria, per l'importo risultante dal conteggio esposto nell'Allegato (Prospetto di offerta) alla presente polizza, e lo stesso sarà regolato alla fine del periodo assicurativo annuo o minor periodo assicurativo, secondo le variazioni intervenute, durante lo stesso periodo, negli elementi presi come base per il calcolo del premio.

A tale scopo, entro 90 giorni dalla fine dell'anno assicurativo o minor periodo, il Contraente deve fornire, per iscritto, i dati necessari per la regolazione del premio alla Società (per il tramite del Broker), che provvederà ad emettere ed a recapitare al Broker la relativa appendice contrattuale.

Le differenze, attive, risultanti dalla regolazione, devono essere pagate entro 30 giorni dalla data di ricezione da parte del broker del relativo documento, ritenuto corretto. La Società rinuncia espressamente alle azioni di cui al D.Lgs 192/2012 per il citato periodo di comporto.

Se nel termine di cui sopra il Contraente non fa luogo alle anzidette comunicazioni circa la regolazione del premio, oppure non paga la differenza attiva del premio dovuto nei termini indicati, la Società deve fissargli mediante atto formale di messa in mora un ulteriore termine non inferiore a 30 giorni, dandone comunicazione al medesimo a mezzo lettera raccomandata, trascorso il quale la garanzia resterà sospesa, fermo l'obbligo del Contraente di adempiere ai suoi obblighi, salvo il diritto per la Società di agire giudizialmente o di dichiarare con lettera raccomandata la risoluzione del contratto.

Per i contratti scaduti, se il Contraente non adempie agli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione.

La Società ha il diritto di effettuare in qualsiasi momento verifiche e controlli per i quali il Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie.

Resta convenuto che il premio indicato nell'Allegato (Prospetto di offerta) deve intendersi premio minimo comunque acquisito dalla Società.

### **Art. 1.21 - Efficacia temporale della garanzia**

Le garanzie prestate avranno efficacia per i fatti accaduti durante la vigenza del presente contratto.

## **Art. 1.22 – Tracciabilità Flussi Finanziari**

Le parti:

- La Società ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 7, Legge 136/2010 s.m.i., si impegna a comunicare sia al broker, intermediario dei premi ai sensi della apposita "clausola broker", sia alla stazione appaltante, gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui al comma 1 Legge della medesima Legge, entro sette giorni dalla loro accensione, o nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative alla commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. La Società si impegna, altresì, a comunicare ogni eventuale variazione relativa ai dati trasmessi.

- Il broker ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 7, Legge 136/2010 s.m.i., si impegna a comunicare alla Contraente ogni eventuale variazione relativa ai dati trasmessi.

Il presente contratto, si intenderà risolto di diritto nel caso in cui le transazioni dovessero essere eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.a. ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

L'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo ne dà immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede la stazione appaltante o l'amministrazione concedente.

## **Art. 1.23 – Disciplina delle responsabilità**

La presente assicurazione vale per le richieste avanzate nei confronti dell'Assicurato indipendentemente dalla fonte giuridica invocata: norme di legge nazionali, estere, internazionali, comunitarie, usi e costumi, ed ogni altra norma giuridica ritenuta applicabile.

**LA SOCIETÀ**

.....

**IL CONTRAENTE**

.....



## **Art.2. - Norme che regolano l'assicurazione in particolare**

L'eventuale discordanza tra le norme che regolano il contratto di assicurazione in generale, le norme che regolano l'assicurazione in particolare, le norme che regolano la gestione sinistri, le disposizioni legislative in materia nonché le norme del Codice Civile sui contratti di assicurazione, verrà risolta sempre nella maniera più estensiva e favorevole al Contraente e/o agli Assicurati.

### **Art. 2.1 - Oggetto dell'assicurazione**

#### **A) Assicurazione di Responsabilità Civile verso Terzi (RCT)**

La Società si obbliga a tenere indenne il Contraente e/o l'Assicurato di quanto questi siano tenuti a pagare, quali civilmente responsabili ai sensi di legge e dei regolamenti pubblici, a titolo di risarcimento (capitali, interessi e spese) di danni accidentali involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni personali e danneggiamenti a cose, verificatisi in relazione all'attività svolta. La garanzia è operante anche per fatti dolosi commessi da persone delle quali il Contraente debba rispondere ai sensi dell'art. 2049 Codice Civile.

#### **B) Assicurazione di Responsabilità Civile verso Prestatori d'Opera soggetti all'assicurazione di Legge contro gli Infortuni - I.N.A.I.L. (RCO)**

La Società si obbliga a tenere indenne il Contraente/Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:

ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 e del Decreto Legislativo 23 febbraio 2000 n. 38 e s.m.i., per gli infortuni, escluse le malattie professionali, sofferti da

prestatori di lavoro da lui dipendenti nonché da lavoratori parasubordinati, così come definiti dall'art. 5 del citato D. Lgs. 38/2000, addetti alle attività per le quali è prestata l'assicurazione. La Società quindi si obbliga a rifondere al Contraente le somme richieste dall'I.N.A.I.L. a titolo di regresso nonché gli importi richiesti a titolo di maggior danno patrimoniale dall'infortunato e/o aventi diritto, per evento di morte o per capitalizzazione di postumi invalidanti;

ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni (danno non patrimoniale compreso) eventualmente non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30.06.1965 n. 1124 e D. Lgs. del 23.02.2000 n. 38 e successive modificazioni, cagionati ai prestatori di lavoro di cui al precedente punto a. per morte e per lesioni personali dalle quali sia derivata una invalidità permanente, comprese le malattie professionali, calcolato sulla base delle tabelle di cui alle norme legislative che precedono.

Le garanzie di cui ai precedenti punti A) e B) sono inoltre operanti:

1. ai sensi tutti del D. Lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni.
2. per le azioni di rivalsa esperite dall'INPS ai sensi dell'art. 14 della Legge 12 giugno 1984 n. 222 e successive modifiche e integrazioni;

L'assicurazione di Responsabilità Civile verso i dipendenti soggetti all'assicurazione di legge contro gli infortuni conserva la propria validità anche nel caso di mancata assicurazione presso l'INAIL di personale, quando ciò derivi da inesatta od erronea interpretazione delle norme di leggi vigenti in materia e sempreché ciò non derivi da comportamento doloso.

L'assicurazione si estende a coloro (studenti, borsisti, stagisti, tirocinanti ecc.) che prestano servizio per addestramento, corsi di istruzione, studi, prove ed altro, assicurati contro gli infortuni sul lavoro a norma di legge.

La garanzia R.C.O. s'intende inoltre operante anche nel caso in cui i dipendenti, si trovino nell'ambito dei luoghi di lavoro oltre il normale orario

## **Art. 2.2 – Massimali**

La garanzia è prestata sino alla concorrenza dei seguenti massimali:

**RCT:**

<b>EURO</b>	<b>15.000.000,00 PER SINISTRO</b>
<b>EURO</b>	<b>10.000.000,00 PER PERSONA</b>
<b>EURO</b>	<b>10.000.000,00 PER DANNI A COSE</b>
<b>RCO</b>	
<b>EURO</b>	<b>10.000.000,00 PER SINISTRO</b>
<b>EURO</b>	<b>5.000.000,00 PER PERSONA</b>

Resta convenuto fra le parti che, in caso di sinistro che coinvolga la responsabilità di più Assicurati, il massimale stabilito in polizza per il danno a cui si riferisce la domanda, resta, per ogni effetto unico anche se vi è corresponsabilità di più assicurati tra loro.

Nel caso di sinistro che interessi contemporaneamente la garanzia R.C.T. e la garanzia R.C.O. la massima esposizione complessiva della Società non potrà superare, per ogni sinistro, i massimali sopra indicati, oltre alle spese di difesa nei limiti di quanto indicato nel presente capitolato.

**Art. 2.3 – Limiti di risarcimento, franchigie e scoperti**

In caso di sinistro, la liquidazione di ciascun danno verrà effettuata previa applicazione dei seguenti franchigie/scoperti per sinistro, e secondo i seguenti limiti di risarcimento, riepilogati nel prospetto in calce al presente capitolato:

- a) Per ciascun sinistro rimarrà a carico del Contraente il risarcimento dei danni sino alla concorrenza dell'importo di Euro 10.0000 salvo differenti franchigie e/o scoperti che siano previsti dal presente capitolato. Si precisa che il suddetto importo dovrà comunque intendersi anche come minimo per gli scoperti di seguito richiamati.
- b) Per sinistri che causano lesioni gravissime (mortalità) rimarrà a carico dell'Ente l'importo di Euro 100.000,00
- c) Danno biologico (relativo alla sola sezione RCO): franchigia Euro 10.000,00 per sinistro.
- d) Danni a veicoli: per ciascun veicolo rimarrà a carico del Contraente il risarcimento dei danni fino all'importo di Euro 15.000,00

- e) Danni da spargimento di acqua: limite di risarcimento Euro 500.000,00 per sinistro e per anno
- f) Danni da randagismo: limite di risarcimento Euro 100.000,00 per sinistro e per anno
- g) Inquinamento accidentale: scoperto del 10% del danno, con il minimo di Euro \_\_\_\_\_ con il massimo di Euro 50.000,00 per danneggiato e con un massimo risarcimento di Euro 500.000,00 per sinistro ed Euro 1.000.000,00 per anno (o minor periodo qualora previsto);
- h) Danni a condutture ed impianti sotterranei: scoperto del 10% del danno, con il minimo di Euro \_\_\_\_\_ e con il massimo risarcimento di Euro 1.000.000,00 per sinistro e per anno (o minor periodo qualora previsto);
- i) Danni da cedimento o franamento del terreno: danni a cose in genere: scoperto del 10% del danno con il minimo di Euro \_\_\_\_\_ per danneggiato – danni a fabbricati: scoperto 10% minimo Euro \_\_\_\_\_ per danneggiato; massimo risarcimento Euro 1.000.000,00 per sinistro e per anno (o minor periodo qualora previsto);
- j) Danni da mancato/ritardato inizio, interruzioni o sospensioni di attività: scoperto 10% minimo Euro \_\_\_\_\_ per danneggiato, con il massimo risarcimento di Euro 1.000.000,00 per sinistro e per anno (o minor periodo qualora previsto); Danni da furto: la garanzia è prestata con uno scoperto del 10% per ogni sinistro/danneggiato con il minimo assoluto di Euro \_\_\_\_\_ massimo risarcimento di Euro 50.000,00 per sinistro e per anno (o minor periodo qualora previsto);
- k) Danni alle cose di terzi: scoperto 10% minimo Euro \_\_\_\_\_ per danneggiato e massimo risarcimento di Euro 500.000,00 per sinistro e per anno (o minor periodo qualora previsto);
- l) Cose in consegna o custodia: detrazione di uno scoperto del 10% minimo Euro \_\_\_\_\_ per sinistro/danneggiato, con il limite massimo di Euro 150.000,00 per ciascun sinistro e periodo assicurativo annuo (o minor periodo qualora previsto);
- m) Danni a cose sollevate, caricate e scaricate: detrazione di uno scoperto del 10% per ogni sinistro/danneggiato con il minimo di Euro \_\_\_\_\_, nel limite del massimale previsto per danni a cose e comunque con il massimo di Euro 50.000,00 per sinistro e per periodo assicurativo annuo (o minor periodo qualora previsto).
- n) Danni da Incendio: massimo risarcimento di Euro 2.500.000,00 per sinistro.

- o) Scavi e reinterri: per i soli danni a cose scoperto del 10% con il minimo di Euro \_\_\_\_\_ per danneggiato ed il massimo di Euro 50.000,00 e con il massimo risarcimento per sinistro e per anno assicurativo (o minor periodo qualora previsto) di Euro 150.000,00.

Qualora siano operanti in concomitanza più franchigie/scoperti, verrà applicata quale unica la detrazione maggiore

## **Art. 2.4 - Modalità gestione sinistri in Franchigia**

La presente assicurazione è prestata con una franchigia frontale per ogni sinistro pari ad Euro 10.000,00.

Si conviene quanto segue:

1. i sinistri aventi per conseguenza esclusivamente danni materiali, per cui pervenga richiesta di risarcimento per un importo pari o inferiore ad Euro \_\_\_\_\_ e quelli che, pur in assenza di richiesta di risarcimento, possono essere stimati sulla base della descrizione del danno in importo inferiore ad Euro \_\_\_\_\_ saranno gestiti direttamente dal Contraente che terrà a proprio carico ogni e qualsivoglia spesa ad essi correlata; tali sinistri non dovranno essere denunciati alla Società.
2. i sinistri aventi per conseguenza esclusivamente danni materiali, per cui pervenga richiesta di risarcimento per un importo superiore ad Euro \_\_\_\_\_ e quelli che, pur in assenza di richiesta di risarcimento, possano essere stimati sulla base della descrizione del danno in importo superiore ad Euro \_\_\_\_\_ saranno inoltrati alla Società entro il termine massimo di 30 giorni dal ricevimento e la Società ne assumerà la gestione provvedendo direttamente alla trattazione.
3. i sinistri aventi per conseguenza la morte o lesioni fisiche, anche unitamente a danni materiali, qualora la richiesta sia indeterminata o di importo superiore alla franchigia frontale, saranno inoltrati direttamente alla Società entro 30 giorni dal ricevimento e la Società ne assumerà la gestione provvedendo direttamente alla trattazione.
4. qualora nel corso dell'istruzione o della trattazione di un sinistro da parte della Società si pervenga ad una quantificazione o ad una definizione per un importo inferiore alla

franchigia, la stessa rimarrà comunque a carico della Società che provvederà alla definizione ed al successivo recupero della franchigia.

Si conviene infine tra le parti che ogni trimestre la Società provvederà ad inviare all'Ente l'elenco delle franchigie da recuperare e l'Ente provvederà al pagamento entro 30 giorni dal ricevimento.

### **Art. 2.5– Novero dei Terzi**

Si conviene fra le parti che tutti i soggetti, sia persone fisiche che giuridiche, agli effetti della presente polizza vengono considerati "Terzi" rispetto all'Assicurato, con esclusione del legale rappresentante il quale peraltro mantiene la qualifica di "Terzo" limitatamente alle lesioni corporali subite durante lo svolgimento del proprio incarico e qualsiasi altro danno quando utilizzi le strutture del Contraente in quanto utente dei servizi dallo stesso erogati.

Gli Assicurati sono considerati Terzi tra loro fermo restando il massimale per sinistro che rappresenterà comunque il massimo esborso della Società. Non sono considerati Terzi ai fini della garanzia RCT solamente i dipendenti del Contraente o equiparati, limitatamente ai danni alla persona, quando subiscano il danno in occasione di lavoro o servizio ed opera la garanzia RCO.

### **Art. 2.6- Rischi inclusi nell'assicurazione**

A puro titolo esemplificativo e senza che ciò possa comportare limitazioni di sorta alle garanzie assicurative prestate con il presente contratto si precisa che l'assicurazione vale anche per i seguenti rischi:

#### **1. Committenza**

L'assicurazione è prestata per la responsabilità civile derivante al Contraente ai sensi dell'art.2049 Codice Civile per danni provocati da altri soggetti della cui opera il Contraente si avvalga pur non essendo in rapporto di dipendenza, siano essi appaltatori e/o subappaltatori di lavori pubblici e/o di forniture, professionisti, ecc.. Resta fermo il diritto di rivalsa della Società nei confronti dei medesimi, per le somme pagate a titolo di risarcimento del danno.

#### **2. Committenza auto ed altri veicoli**

L'assicurazione è prestata per la responsabilità civile derivante al Contraente ai sensi dell'art. 2049 Codice Civile per danni cagionati a terzi dai suoi dipendenti in relazione

alla guida di veicoli purché i medesimi non di proprietà od in usufrutto del Contraente od allo stesso intestati al P.R.A. ovvero a lui locati.

La garanzia vale anche:

- (i) per i danni corporali cagionati alle persone trasportate;
- (ii) per i danni cagionati con l'uso di biciclette e/o velocipiedi a pedali senza motore

La Società rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti del conducente e del proprietario.

### **3) Danni a mezzi sotto carico e scarico**

La garanzia comprende i danni a mezzi di trasporto sotto carico o scarico ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione delle anzidette operazioni, ferma restando l'esclusione dei danni alle cose trasportate sui mezzi stessi.

### **4) Danni a veicoli**

La garanzia comprende i danni cagionati ai veicoli di terzi e dei dipendenti che si trovino in sosta nelle aree adibite a parcheggio, di pertinenza delle sedi dove si svolge l'attività del Contraente, fuori o dentro stabilimenti, depositi, magazzini del Contraente ed altro.

### **5) RC attività varie**

L'assicurazione si intende prestata per la Responsabilità Civile derivante al Contraente ai sensi di legge:

- da proprietà di mense aziendali, compresa committenza per servizi dati in appalto a terzi;
- dalla conduzione/gestione di scuole e simili attività (si precisa che sono considerati terzi anche i Dipendenti di tali Enti);
- quale committente dei lavori ceduti in appalto e subappalto;
- dall'organizzazione di visite agli uffici ed agli impianti di proprietà od in uso dal Contraente e dalla presentazione e dimostrazione di impianti ed attrezzature dell'Assicurato stesso;
- dalla esistenza di servizio di vigilanza (con guardie armate e non) e di servizi antincendio;
- dall'esistenza di attività sociali, assistenziali e ricreative direttamente gestite o gestite da terzi, fatto salvo, in quest'ultimo caso, il diritto di rivalsa nei confronti del terzo che risulti responsabile;

- da proprietà di cani da guardia e non;
- dalla proprietà e manutenzione di insegne, ovunque installate nel territorio nazionale.
- i rischi inerenti la somministrazione di bevande e cibi, anche se distribuiti mediante macchine automatiche.
- la responsabilità derivante dalla proprietà e/o conduzione o uso, a qualsiasi titolo o destinazione della rete viaria regionale, di fabbricati e loro attinenze e pertinenze compresi antenne, insegne, cartelli, striscioni, spazi adiacenti, recinzioni, cancelli anche automatici, parcheggi, aree di sosta veicoli ed inoltre da: giardini, terreni, parchi, paraccamenti, alberi ad alto fusto, piante etc. e degli eventuali impianti ed attrezzature inclusa l'ordinaria e straordinaria manutenzione a qualunque uso destinati. Il Contraente è esonerato dalla dichiarazione dell'ubicazione e del valore degli enti sopradescritti e dalla successiva comunicazione di qualunque variazione.
- i rischi relativa alle attività previste di Riserve e Parchi Naturali Regionali, Monumenti Regionali e Aree Marine Protette, gestiti direttamente da dipendenti della Regione Lazio, come previsto da art. 2 comma 162 della Legge Regionale 9/2010.
- i danni arrecati dalla fauna selvatica a persone, animali o cose.

#### **6) Carrelli e macchinari**

La garanzia comprende i danni derivanti dalla proprietà, uso, comodato di tutti i mezzi, impianti, macchinari, attrezzature, macchine operatrici o speciali, veicoli, carrelli ed altri mezzi di sollevamento e trasporto di materiali e merci come muletti, carrelli, gru, bracci caricatori su autocarri e simili - compresi i danni derivanti da operazioni di carico e scarico - durante l'esplicazione delle loro attività per ordine e conto del Contraente, compresa la circolazione su aree in genere, ferma restando l'esclusione dei rischi di circolazione per i quali sussista l'obbligo di assicurazione ai sensi della Legge n. 209/2005 Titolo X e successive modifiche.

#### **7) Inquinamento accidentale**

Sono compresi i danni involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di inquinamento dell'ambiente unicamente se causato da fatto improvviso ed accidentale e



derivante dall'attività descritta in polizza, anche se i predetti danni derivino da cose trasportate su automezzi del Contraente.

Per "danni da inquinamento dell'ambiente" si intendono quei danni che si determinano in conseguenza della contaminazione dell'acqua, dell'aria e del suolo, congiuntamente o disgiuntamente, da qualsiasi causa accidentale e/o agente originati, da parte di sostanze di qualunque natura (comprese onde elettromagnetiche) emessi, scaricati, dispersi, depositi o comunque fuoriuscite.

#### **8) Installazione, collaudo e/o manutenzione**

La garanzia comprende i danni derivanti dall'esecuzione di lavori di installazione, collaudo e/o manutenzione anche all'esterno ed anche se in presenza di traffico.

#### **9) Infortuni subiti dagli appaltatori, subappaltatori e loro dipendenti**

Sono considerati terzi, nel limite del massimale previsto per l'assicurazione RCO, anche per gli infortuni subiti in occasione di lavoro, gli appaltatori, i subappaltatori ed i loro dipendenti, sempre che dall'evento derivino la morte o lesioni personali gravi o gravissime, così come definite dall'art. 583 Codice Penale.

#### **10) Danni a condutture ed impianti sotterranei**

##### **Danni da cedimento o franamento del terreno**

##### **Danni da mancato/ritardato inizio, interruzioni o sospensioni di attività**

La garanzia comprende i danni:

- alle condutture, cavi ed agli impianti sotterranei;
- a cose dovuti a vibrazione, cedimento franamento del terreno, alla condizione che tali danni non derivino da lavori che implicino sotto murature o altre tecniche sostitutive;
- derivanti da mancato/ritardato inizio, interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, purché conseguenti a sinistro indennizzabile a termini di polizza;

#### **11) Danni da furto**

L'assicurazione vale per la responsabilità civile dell'Assicurato per danni da furto cagionati a terzi da persone che si siano avvalse - per compiere l'azione delittuosa - di impalcature e ponteggi eretti dall'Assicurato.

#### **12) Danni alle cose di terzi**

La garanzia comprende i danni ai locali ed alle cose di terzi e dei dipendenti trovantisi nell'ambito di esecuzione dei lavori, ivi inclusi i danni alle cose movimentate, sollevate e scaricate durante i lavori.

La garanzia comprende anche i danni da acqua piovana e da agenti atmosferici, verificatisi in occasione dell'esecuzione dei lavori, a causa di insufficienze o deterioramenti delle opere provvisorie adottate

### **13) Cose in consegna e custodia**

La garanzia comprende i danni alle cose di terzi, consegnate o non consegnate, per le quali l'Assicurato è tenuto a rispondere ai sensi degli artt. 1783, 1784, 1785 bis e 1786 Codice Civile per sottrazione, distruzione o deterioramento.

### **14) Malattie professionali (comprese le malattie extratabellari)**

L'assicurazione della responsabilità civile verso tutti i dipendenti è estesa al rischio delle malattie professionali di cui al DPR 30.6.1965 n. 1124 come modificato dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 179/1988 nonché a quelle malattie che fossero riconosciute, dalla magistratura, come professionali o dovute a causa di servizio, a condizione che la malattia si manifesti in data posteriore a quella della stipulazione della polizza e sia conseguenza di fatti colposi verificatisi durante il periodo di efficacia temporale della stessa ma non oltre la scadenza contrattuale.

La presente estensione vale anche per le malattie che si manifestano non oltre 24 mesi dalla data di cessazione del contratto.

Il massimale per sinistro indicato all'art. 2.2 "Massimali" rappresenta comunque la massima esposizione della Società:

- a) per più danni, anche se manifestatisi in tempi diversi durante il periodo di validità della garanzia, originati dal medesimo tipo di malattia professionale manifestatasi
- b) per più danni verificatisi in uno stesso periodo annuo di assicurazione o minor periodo qualora previsto

La garanzia non vale:

- a) per quei prestatori di lavoro dipendenti per i quali si sia manifestata ricaduta di malattia professionale precedentemente indennizzata o indennizzabile
- b) per le malattie professionali conseguenti:

- alla intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge, da parte dei rappresentanti legali del Contraente
- alla intenzionale mancata prevenzione del danno per omesse riparazioni o adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere fattori patogeni, da parte dei rappresentanti legali del Contraente

La presente esclusione 2) cessa di avere effetto per i danni verificatisi successivamente al momento in cui, per porre rimedio alla situazione, vengono attuati accorgimenti che possono essere ragionevolmente ritenuti idonei in rapporto alle circostanze.

- c) per le malattie professionali che si manifestino dopo 24 mesi dalla data di cessazione della garanzia o dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.
- d) cagionati dalla presenza, detenzione, impiego, estrazione, lavorazione di amianto o prodotti contenenti amianto
- e) cagionati dalla produzione e/o somministrazione di prodotti costituiti o derivati in tutto o in parte da O.G.M. (Organismi Geneticamente Modificati)
- f) i danni derivanti dall'emissione di onde e campi elettromagnetici
- g) per l'asbestosi e la silicosi

La Società ha diritto di effettuare in qualsiasi momento ispezioni per verifiche e/o controlli sullo stato degli stabilimenti dell'Assicurato, ispezioni per le quali l'Assicurato stesso è tenuto a consentire il libero accesso ed a fornire le notizie e la documentazione necessaria.

#### **15) Norme per la sicurezza sul lavoro**

L'assicurazione copre la responsabilità civile delle persone individuate dal Contraente, alle quali siano stati attribuiti gli incarichi e le mansioni di cui al D.Lgs n. 81/2008, con espressa rinuncia alla rivalsa da parte della Società.

#### **16) Responsabilità Civile Personale**

La garanzia vale, entro i massimali pattuiti per la RCT, anche per la responsabilità civile personale degli Assicurati e dei partecipanti a corsi organizzati dall'Assicurato, per danni involontariamente cagionati a terzi, escluso il Contraente stesso, nello svolgimento delle loro mansioni contrattuali.

Il massimale resta unico anche nel caso di corresponsabilità di più Assicurati.

Il Contraente accorda alla Società la facoltà di ispezione del rischio, senza che tale facoltà diminuisca gli impegni e gli obblighi assunti in forza della presente condizione.

**17) Danni da Incendio:**

l'assicurazione è operante per i danni a terzi conseguenti ad incendio delle cose di proprietà del Contraente o dallo stesso detenute. La presente copertura opera a secondo rischio rispetto ai massimali eventualmente previsti, per la stessa garanzia sulla polizza "Incendio" del Contraente. Nel caso di inesistenza o inefficacia della polizza "Incendio" del Contraente la presente garanzia opererà a primo rischio (Drop Down).

**18) Danni a cose sulle quali si eseguono i lavori:**

la garanzia comprende i danni alle cose sulle quali si eseguono i lavori purchè non di proprietà od in consegna dell'Assicurato. Sono comunque esclusi i danni resi necessari per l'esecuzione dei lavori e quelli alle parti direttamente oggetto di lavorazione.

**19) Scavi e reinterri**

Limitatamente ai lavori di scavo, la garanzia comprende i danni verificatisi dopo il reinterro degli scavi medesimi fino a 90 giorni dall'avvenuta consegna dei lavori al committente, compresi i danni da improvviso cedimento del terreno, sempreché tali danni si verificchino durante il periodo di efficacia del contratto.

**Art. 2.7- Delimitazione dell'assicurazione - Esclusioni**

- a) i danni da furto, salvo quanto previsto dall'art. 2.6 "Rischi inclusi nell'assicurazione" punto 11);
- b) i rischi soggetti all'assicurazione obbligatoria ai sensi del D. Lgs. n. 209 del 07/09/2005 Titolo X e successive modifiche, integrazioni e regolamenti di esecuzione;
- c) i danni derivanti dall'impiego di aeromobili;
- d) da impiego di macchinari od impianti che siano condotti ed azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore;
- e) conseguenti ad inquinamento dell'aria dell'acqua o del suolo od interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazione od impoverimento di falde acquifere di giacimenti minerali ed in genere di quanto

- trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento, salvo quanto previsto dall'art. 2.6 "Rischi inclusi nell'assicurazione" punto 7);
- f) derivanti da qualsiasi tipo di RC Professionale.
  - g) derivanti da pratica medica

L'assicurazione R.C.T. /R.C.O. non comprende:

- h) i danni da detenzione o impiego di esplosivi;
- i) i danni verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.), salvo quanto previsto dall'art. 2.6 "Rischi inclusi nell'assicurazione";
- j) sinistri derivanti dalla presenza, uso, esposizione e/o contatto con l'asbesto o amianto e/o qualsiasi altra sostanza contenente in qualunque forma o misura l'asbesto o l'amianto;
- k) sinistri derivanti da campi elettromagnetici;
- l) sinistri derivanti da atti di terrorismo, atti di sabotaggio ed atti di guerra in genere;

## **Art. 2.8- Limiti territoriali**

La presente assicurazione vale per il Mondo intero con esclusione di USA e Canada

## **Art. 2.9 - Rinuncia alla rivalsa**

La Società, per le somme pagate a titolo di risarcimento del danno per sinistri liquidati ai sensi di polizza, rinuncia ad esercitare il diritto di rivalsa nei confronti di dipendenti e/o Amministratori e/o collaboratori del Contraente assicurato, salvo che per il caso di dolo o colpa grave accertati con sentenza passata in giudicato per le somme che abbia dovuto pagare agli aventi diritto per la quota di responsabilità ad essi imputabile.

Resta in ogni caso impregiudicato il diritto di rivalsa spettante al Contraente per legge

## **Art. 2.10 – Clausola di secondo rischio**

La polizza opera in secondo rischio rispetto ad eventuali assicurazioni stipulate per i medesimi rischi:

- se il rischio non fosse garantito nelle predette altre assicurazioni, ma lo fosse nella presente polizza, saranno operanti per qual rischio i massimali e le condizioni previsti in quest'ultima;
- se il rischio fosse garantito e, quindi, liquidato in base alle predette altre assicurazioni, ma i massimali in esse previsti fossero insufficienti a coprire l'intero danno, la polizza risarcirà l'assicurato per la sola parte eccedente detta indennità ed alle condizioni tutte in essa previste.

## **Art. 2.11 – Ulteriori precisazioni**

Si precisa che la garanzia comprende altresì l'erogazione di tutti i servizi effettuati sia direttamente che tramite:

- Le persone a rapporto convenzionale, incarichi occasionali vari , persone impegnate in lavori socialmente utili;
- Convenzioni con le Associazioni Volontaristiche/Servizio Civile
- Lavoro interinale
- Borsisti e tirocinanti ammessi a frequentare le strutture a titolo volontaristico e di perfezionamento professionale
- Tale elenco a carattere esemplificativo e non esaustivo

Si conviene che per tutte le persone non dipendenti del Contraente/Assicurato, di cui lo stesso si avvale in forma continuativa, saltuaria od occasionale, per l'espletamento delle attività oggetto dell'assicurazione, le garanzie valgono:

- per la Responsabilità Civile derivante al Contraente/Assicurato per danni causati a terzi da tali persone compresi i dipendenti e gli Amministratori
- per la Responsabilità Civile derivante al Contraente/Assicurato per danni subiti da tali persone.

**LA SOCIETÀ**

**IL CONTRAENTE**

### **Riepilogo limiti di risarcimento, franchigie e scoperti**

Garanzia	Limite di indennizzo/risarcimento	Franchigia per sinistro	Scoperto	Minimo/Massimo
Qualsiasi danno		€ _____		
Lesioni gravissime		€ 100.000,00		

*Procedura negoziata per l'affidamento della copertura assicurativa RCT/O della Regione Lazio*

(Mortali)				
Danno biologico	Massimale RCO	€ 10.000,00		
Danni a veicoli (Art. 2.6 – punto 4)		€ 10.000,00 per ciascun veicolo		
Danni da spargimento acqua	€ 500.000,00 per sinistro/anno	(franchigia prevista per qualsiasi danno)		
Randagismo	€ 100.000,00 per sinistro/anno	(franchigia prevista per qualsiasi danno)		
Danni da inquinamento accidentale (Art. 2.6 – punto 7)	€ 500.000,00 per sinistro € 1.000.000,00 per anno		10%	Minimo _____ Massimo € 20.000,00
Danni a condutture e impianti sotterranei (Art. 2.6 – punto 10)	€ 1.000.000,00 per anno e per sinistro		10%	Minimo _____
Danni a cose da cedimento o frammento del terreno (Art. 2.6 – punto 10)	€ 1.000.000,00 per anno e per sinistro		10%	Minimo _____ per danni a cose (per danneggiato)  € 10.000,00 per danni a fabbricati (per danneggiato)
Danni da mancato/ritardato inizio, interruzione o sospensione di attività (Art. 2.6 – punto 10)	€ 1.000.000,00 per anno e per sinistro		10%	Minimo _____
Danni da furto	€ 50.000,00		10%	Minimo



(Art. 2.6 – punto 11)	per sinistro			_____
Danni alle cose di terzi nell'ambito di esecuzione dei lavori (Art. 2.6 – punto 12)	€ 500.000,00 per anno/sinistro		10%	Minimo _____
Cose in consegna e custodia (Art. 2.6 – punto 13)	€ 20.000,00 per sinistro  € 100.000,00 Per anno		10%	Minimo _____
Danni a cose sollevate, caricate e scaricate (Art. 2.6 – punto 19)	€ 50.000,00 per anno/sinistro		10%	Minimo _____
Danni da Incendio (Art. 2.6 – punto 22)	€ 2.500.000 per anno/sinistro	(franchigia prevista per qualsiasi danno)		
Scavi e reinterri (Art. 2.6 – punto 24)	€ 150.000,00 per anno/sinistro		10%	Minimo _____

### **Art.3. DISPOSIZIONI FINALI**

Il presente capitolato, già sottoscritto in ogni sua pagina dalla Società aggiudicataria in sede di presentazione dell'offerta, dopo il decreto di aggiudicazione del Contraente assumerà, in caso di eventuale richiesta di esecuzione anticipata del servizio ai sensi dell'art. 11 comma 9 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i., a tutti gli effetti la validità di contratto anche per quanto riguarda le norme contenute, il prezzo, le scadenze, la decorrenza della garanzia assicurativa. Quanto innanzi nelle more del decorso del termine di cui al successivo comma 10 e fatto salvo quanto ivi previsto.

Si conviene fra le parti che contrattualmente si intendono operanti solo le norme dattiloscritte presenti nel capitolato tecnico, che annullano e sostituiscono integralmente tutte le condizioni richiamate e riportate sulla modulistica utilizzata dalla Società. Saranno ammesse solo le modifiche espressamente indicate in sede di offerta.

La firma apposta dal Contraente su tale modulistica vale solo quale presa d'atto della durata contrattuale, del numero assegnato al contratto, del conteggio del premio e del trattamento dei dati personali.

Ad aggiudicazione avvenuta, il Contraente, per tramite del broker, dà notizia immediata alla Società che ha vinto la gara.

La Società aggiudicataria inserirà l'eventuale riparto delle Coassicuratrici che sarà allegato al Capitolato all'atto della firma del Legale Rappresentante del Contraente.

La Società

.....

Il Contraente

.....

#### **Art.4. DICHIARAZIONE**

Ad ogni effetto di legge, nonché ai sensi dell'art. 1341 Codice Civile, il Contraente e la Società dichiarano di approvare specificatamente le disposizioni degli articoli seguenti delle Condizioni di Assicurazione:

Art. 1.3 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia;

Art. 1.6 – Buona fede;

Art. 1.7 - Recesso in caso di sinistro;

Art. 1.8 - Durata del contratto;

Art. 1.9 – Cessazione anticipata del contratto;

Art. 1.11 - Foro competente;

Art. 1.14 - Assicurazione presso diversi assicuratori;

Art. 1.15 - Clausola Broker.

Art. 1.19 – Regolazione e conguaglio del premio

Art. 1.21 – Tracciabilità Flussi Finanziari

Art. 2.4 – Modalità gestione sinistri in franchigia

**LA SOCIETÀ**

.....

**IL CONTRAENTE**

.....

ALLEGATI